



# COMUNE DI MASSANZAGO

Provincia di Padova

sub A)  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.  
N° 6 DEL 16-03-2016  
SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Giovanni Zampieri

## REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE, ENTI, PRIVATI E ASSOCIAZIONI

(Art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n. 241)

### TESTO UNICO COORDINATO

- *Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale:*
  - n. 174 del 27.11.1990 (Co.Re.Co. n. 40604 del 30.12.1990)
- *Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale:*
  - n. 69 del 30.10.1991 (Co.Re.Co. n. 12758 del 30.10.1991);
  - n. 13 del 27.05.1992 (Co.Re.Co. n. 4216 del 23.06.1992);
  - n. 12 del 21.04.1997 (Co.Re.Co. n. 2533 del 30.04.1997);
  - n. 21 del 28.06.2007;
  - n. 19 del 29.06.2012;
  - n. 64 del 19.12.2013
  - n. 6 del 16.03.2016

## **TITOLO I – SETTORE SOCIALE**

### **CAPO I**

#### **ART. 1**

1. Il Comune agevola con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari le persone, gli enti pubblici e privati che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative.

#### **ART. 2**

1. Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed agli ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni:

- a) che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
- b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di Massanzago oppure che svolgono la loro attività, principalmente anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune di Massanzago;
- c) che operano senza scopo di lucro.

#### **ART. 2/BIS**

1. Il patrocinio è un riconoscimento attraverso il quale il Comune esprime la propria simbolica adesione a un'iniziativa o a un'attività che riconosce meritevole di apprezzamento e di interesse generale per le sue finalità culturali, educative, sportive, scientifiche, sociali, economiche. Esso è gratuito ed è del tutto svincolato dall'attribuzione di benefici di altra natura. La concessione del medesimo comporta la liceità dell'uso del nome e dello stemma comunale nel contesto del materiale divulgativo (locandine, volantini, pieghevoli, etc.), accompagnati dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Massanzago". Il patrocinio ed il logo concessi possono essere utilizzati solo per l'iniziativa richiesta.

2. La competenza alla concessione del patrocinio è del Sindaco, in base all'interesse pubblico dell'iniziativa per la quale viene richiesto e non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o dell'iniziativa.

3. Il Sindaco può concedere il patrocinio comunale alle Associazioni del Comune di Massanzago, ai comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole

persone operanti nel territorio di Massanzago, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale, ed eventualmente in Comuni aderenti alle manifestazioni cui partecipa anche il Comune di Massanzago. Non sono pertanto ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative:

- di carattere partitico o sindacale;
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di diniego da parte del Sindaco, la richiesta di patrocinio viene sottoposta all'analisi della Giunta Comunale.

4. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, presentano un'istanza accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

5. Il Sindaco, ove ricorrano gravi motivi che ledano l'immagine del Comune, verificatesi successivamente al rilascio del patrocinio, dispone la revoca dello stesso.

### **ART. 3**

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:

- a) le attività assistenziali dirette al recupero psico-fisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare o sociale;
- b) le iniziative dirette all'organizzazione di attività didattiche, culturali e formative a favore di giovani, adulti e anziani;
- c) le manifestazioni di particolare rilievo artistico e culturale;
- d) le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;
- e) le attività e le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero.
- f) le attività e le iniziative di carattere sociale ed educativo rivolte alla prima infanzia ed attuate da privati titolari e/o gestori di servizi alla prima infanzia riconosciuti dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 32/90, L.R. n. 22/2002 e L.R. n. 2/2006 e s.m.i..

### **ART.4**

1. La competenza all'assegnazione dei contributi è della Giunta Comunale, che può autorizzare la sottoscrizione di apposito disciplinare e/o convenzione. L'erogazione di contributi avrà luogo, quando lo svolgimento da parte delle associazioni, gruppi, istituzioni, cooperative e fondazioni di un'attività resa in favore della collettività abbia luogo in via sussidiaria o mediata rispetto all'azione comunale, purché l'Amministrazione non ravvisi che, dalla presentazione dell'attività stessa o comunque dalle concrete modalità organizzative prescelte per la resa del servizio o per la realizzazione dell'iniziativa, l'attività abbia natura lucrativa (la presenza di introiti

tariffari non configura la fattispecie qualora le tariffe siano comunque destinate a coprire i costi dell'iniziativa).

2. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le iniziative svolte da gruppi politici che abbiano natura manifestamente partitica;
- b) le attività manifestamente in contrasto con norme imperative, o con l'ordine pubblico, o con il buon costume, o connotate da manifeste finalità di discriminazione razziale o sessuale;
- c) le attività che l'Amministrazione, con valutazione insindacabile, valuti in contrasto con l'interesse generale della collettività.

3. I contributi ordinari rispondono alle finalità di sostenere le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative e le fondazioni richiedenti, nell'attività sociale annuale e nei costi gestionali dell'attività medesima.

Oltre alle associazioni, potranno beneficiare di contributi, sempre nell'ambito delle finalità indicate al precedente articolo 3, anche i comitati temporanei, i gruppi e i soggetti singoli, anche se non costituiti stabilmente in associazioni.

Per ottenere i contributi ordinari, i soggetti devono presentare richiesta entro il 30 aprile dell'anno in corso. Le richieste di contributi ordinari sono formulate utilizzando moduli preventivamente predisposti dal Responsabile del Servizio e pubblicati sul sito internet del Comune. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore (qualora il comune sia già in possesso di detta documentazione, il soggetto richiedente può omettere l'allegazione, limitandosi a confermare l'invarianza dei medesimi);
- b) elenco, descrizione e relativo crono-programma delle iniziative previste per l'anno in ordine al quale il contributo viene richiesto;
- c) previsione entrate e uscite relative alle attività indicate nel programma annuale;
- d) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (alternativa alla sottoscrizione posta dinanzi al funzionario addetto, ex D.P.R. n. 445/2000);
- e) dichiarazione relativa al regime fiscale.

L'intervento finanziario comunale verrà erogato:

per il 50% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione;

per il restante 50% su presentazione del rendiconto della gestione dell'attività, dell'iniziativa o della manifestazione che ha beneficiato dell'intervento finanziario.

Le richieste di rendicontazione saranno trasmesse su moduli predisposti dal Responsabile del Servizio e pubblicati sul sito internet del Comune. Il legale rappresentante, il richiedente (se persona fisica il responsabile qualora si tratti di comitati o di gruppi non costituiti in associazioni), attesterà a consuntivo le voci di entrata e di spesa inerenti relative all'iniziativa oggetto del contributo.

4. I contributi straordinari sostengono le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative e le fondazioni, anche se non costituiti stabilmente in associazioni, nella gestione di iniziative episodiche o in progetti innovativi e sperimentali.

Le richieste di contributi straordinari sono formulate utilizzando moduli preventivamente predisposti dal Responsabile del Servizio e pubblicati sul sito internet del Comune.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore del soggetto associativo (qualora il comune sia già in possesso di detta documentazione, il soggetto richiedente può omettere l'allegazione, limitandosi a confermare l'invarianza dei medesimi);
- b) descrizione esaustiva dell'iniziativa;
- c) rendiconto da effettuarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante, il richiedente (se persona fisica il

responsabile qualora si tratti di comitati o di gruppi non costituiti in associazioni) attesterà a consuntivo le voci di entrata e di spesa afferenti l'iniziativa oggetto del contributo straordinario;

d) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (alternativa alla sottoscrizione posta dinanzi al funzionario addetto, ex D.P.R. n. 445/2000);

e) dichiarazione relativa al regime fiscale.

In caso di variazioni dello statuto o dell'atto costitutivo già in atti dell'amministrazione, è onere del soggetto associativo trasmettere al Comune le variazioni unitamente alla prima domanda presentata successivamente alle variazioni medesime.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente ( se persona fisica il responsabile qualora si tratti di comitati o di gruppi non costituiti in associazioni) o, per i soggetti a base associativa o per gli enti, dal legale rappresentante.

I contributi straordinari possono essere richiesti in ogni tempo, purché entro il 30 novembre dell'anno solare al quale si riferisce l'attività o iniziativa, fermo restando che è onere del richiedente inviare la domanda e la relativa documentazione tempestivamente, rispetto al fabbisogno di finanziamento.

5. L'organo competente valuta l'ammissibilità delle richieste e l'entità dei contributi secondo l'intensità dell'interesse pubblico ravvisabile nell'iniziativa e nella valutazione dei contenuti dell'attività che si intenda svolgere, e con specifico riferimento a:

a) grado di rappresentatività degli interessi generali perseguiti e numero dei soggetti che ritrarranno beneficio o utilità dall'attività;

b) natura dei servizi prestati, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

c) specificità dell'organizzazione che renderà l'attività, con priorità per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni che per scopo sociale fanno riferimento a valori di solidarietà;

d) consistenza del carattere di innovatività o originalità dell'attività o della presenza nel contesto sociale e civile della comunità comunale;

e) consistenza delle azioni di valorizzazione e tutela dell'identità, della storia locale, dell'ambiente e del contesto territoriale;

f) presenza di tariffe degli utenti o dei fruitori delle attività e il grado di copertura dei costi delle iniziative mediante le medesime o mediante entrate da sponsorizzazioni private o contributi di altri enti pubblici.

6. Le istanze vengono riscontrate entro 30 giorni dalla presentazione delle medesime, nelle more dell'approvazione del bilancio, salva sospensione dei termini del procedimento con richiesta di integrazione, nel caso in cui difettino di documentazione essenziale o siano incomplete in parti essenziali della modulistica predisposta a tal fine e ciò in ottemperanza alla legge n. 241/1990.

## ART. 5

1. Per le iniziative nel settore dell'assistenza, dell'educazione, del sociale, della cultura e dello sport, aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:

a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisce i reciproci obblighi e, se ricorre l'ipotesi, la destinazione della struttura ad uso pubblico;

b) è commisurata al valore economico dell'intervento proposto e all'utilità pubblica dello stesso.

2. La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita nella convenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

#### **ART. 5/BIS**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

## **TITOLO II – L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

### **CAPO I**

#### **ART. 5/TER**

1. E' istituito, entro il 31 Marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istruzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con esclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

#### **ART. 5/QUATER**

1. L'albo è istituito in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome nome, anno di nascita, indirizzo;

- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

## **ART. 5/QUINQUES**

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, all'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

## **CAPO II**

### **ART. 6**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

### **ART. 7**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

### **ART. 8**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

#### **ART. 9**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

#### **ART. 10**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

#### **ART. 11**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

#### **ART. 12**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

### **CAPO III**

#### **ART. 13**

1. Il Comune, al fine di favorire il diritto allo studio, può disporre i seguenti interventi, da prevedere nel piano annuale di assistenza scolastica:

- a) agevolazioni economiche consistenti nella riduzione o esenzione della quota dovuta dall'utenza per i servizi gestiti dal Comune;
- b) contributi per l'acquisto di libri e materiale scolastico, per spese di mensa e trasporti ed altri interventi previsti nel piano;
- c) borse e assegni di studio.

2. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti a favore di studenti le cui famiglie versano in condizioni di effettivo disagio economico, con i criteri fissati nel comma 1 dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Le domande dovranno essere inoltrate al Comune entro il 30 Settembre di ciascun anno con indicazione del contributo richiesto, l'entità della spesa cui è correlata la richiesta di contributo e la

documentazione atta a dimostrare la situazione economica familiare. Il Comune al di là della documentazione prodotta potrà effettuare tramite i propri uffici tutti gli accertamenti atti ad accertare l'effettivo stato di disagio economico tenendo conto anche del tenore di vita della famiglia.

4. Il Comune può erogare borse di studio o altri riconoscimenti a studenti particolarmente meritevoli e assegni di studio a studenti in situazioni di disagio economico familiare o sociale. Gli interventi saranno disposti annualmente dalla Giunta nell'ambito di quanto previsto a tale scopo nel piano annuale di assistenza scolastica.

#### **ART. 14**

1. Il Comune, per qualificare il sistema scolastico e formativo può disporre la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni ai fini educativi a favore delle scuole del territorio comunale, in aggiunta agli interventi posti a carico del Comune dalle leggi dello Stato.

2. I contributi o l'acquisto di beni saranno disposti in base ai programmi di attività e per particolari necessità, tenuto conto del numero degli alunni e delle classi nonché delle somme destinate a tale scopo nel piano scolastico Comunale e nel bilancio del Comune.

3. Gli interventi potranno essere disposti ed erogati a seguito di richiesta scritta e motivata degli organi scolastici competenti ed a fronte di un preventivo di spesa da inoltrarsi al Comune all'inizio di ogni anno scolastico, da ritenersi vincolante per l'indicazione dei sussidi di cui si propone l'acquisto, dei programmi e delle necessità evidenziate.

4. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Istituzione invia al Comune il prospetto dell'impiego dei fondi ricevuti, attestante l'effettiva utilizzazione del contributo per le finalità per cui è stato disposto.

5. Il Comune potrà concedere contributi per visite e viaggi collettivi di istruzione a favore del Consiglio di Circolo scolastico organizzati in attuazione di programmi elaborati dagli organi collegiali della scuola.

6. I contributi potranno essere concessi su richiesta scritta e motivata inoltrata al Comune dal Consiglio di Circolo corredata dal programma visita e viaggi d'istruzione elaborate dagli organi collegiali della scuola e di un preventivo di spesa.

La quantificazione del contributo sarà stabilita in sede deliberatoria avuto riguardo alle disponibilità di bilancio.

7. Il Comune riconosce alle scuole materne autonome il ruolo di pubblico servizio e regola con apposite convenzioni i rapporti scuole-comune con le quali in particolare definisce i criteri e le modalità delle sovvenzioni.

#### **ART. 15**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

## **ART. 16**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2007.*

# **TITOLO III – SETTORE ECONOMICO, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

## **CAPO I**

### **ART. 17**

1. Il Comune può intervenire con ausili finanziari per sostenere attività artigianali, agricole, di produzione di beni e servizi, attività commerciali ed iniziative, anche di singoli cittadini, volte ad assicurare e valorizzare condizioni di salubrità dell'ambiente.

2. Gli interventi del Comune sono finalizzati:

- a favorire lo sviluppo e l'ammodernamento dei settori produttivi così da migliorare l'occupazione e, le condizioni lavorative, l'aggiornamento e la organizzazione delle attività;
- ad incentivare l'intervento del privato cittadino o di associazioni, enti o istituzioni in opere di pubblico interesse o utilità che portino a migliorare le condizioni di vita attraverso interventi sullo stato dell'ambiente e del territorio quali:  
ripristino del regolare deflusso delle acque, pulizia e riordino di particolari siti ambientali, ripristino strade e percorsi rurali di interesse paesaggistico e naturalistico ed altre rivolte a salvaguardare e reinserire flora e fauna tipiche della zona e gli ecosistemi in generale.

L'intervento del Comune non può superare il 50% della spesa ammessa, accertata dall'ufficio tecnico comunale e debitamente documentata.

### **ART. 18**

*Abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30.10.1991.*

### **ART. 19**

1. Per ottenere i contributi di cui al presente Capo, i soggetti interessati devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, domanda al Sindaco compilata sull'apposito modulo fornito dal Comune.

2. La Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio comunale competente che attesterà la rispondenza della domanda ai criteri fissati dai precedenti articoli 17 e 18, dispone l'assegnazione del contributo entro il limite complessivo dello stanziamento previsto in bilancio per tali interventi, oppure il motivato rigetto della domanda.

#### **ART. 20**

1. La misura del contributo comunale è calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

#### **ART. 21**

1. Il Comune, al fine di favorire l'estensione del servizio di pubblico trasporto, può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel territorio comunale.

2. La misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente in servizio di trasporto.